

Publicato il 22/05/2023

N. 01201/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03138/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3138 del 2022, proposto da Condominio “Torre”, Condominio “Autorimesse”, Condominio “Tre Santi”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Paolo Bello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Tortona, 25;

contro

Comune di Legnano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Montanari, con domicilio eletto presso il suo studio in Ferrara, via Chiesa, 156 con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Nicolò Privileggio, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del bando con cui il Comune di Legnano ha indetto il “concorso internazionale di idee Legnano – [ri]disegnare il centro-”, pubblicato in

G.U.R.I., V Serie Speciale, n. 120 del 14/10/2022;

- del “Documento di indirizzo per il concorso di idee [ri]disegnare il centro” allegato al bando sub 1;

- di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Legnano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1) Sul piano fattuale va osservato, in coerenza con le deduzioni delle parti, che:

- con bando pubblicato in G.U.R.I., V Serie Speciale, n. 120 del 14/10/2022, il Comune di Legnano ha indetto un concorso di idee, tramite procedura aperta, finalizzato alla “riqualificazione delle aree del centro della città che ricomprendono ... la Piazza Mocchetti e gli spazi verdi adiacenti...”, prevedendo un premio per il vincitore pari a complessivi “€ 40.011,42”;

- l'art. 1 del bando, rubricato “oggetto del concorso”, precisa che “l'obiettivo della proposta è la riconnessione dei tessuti urbani con la ZTL esistente e gli ambiti urbani in trasformazione ... attraverso interventi di ricomposizione selettiva di questi tessuti pubblici, fissandone anche termini e regole da riprendere nella pianificazione generale...”;

- l'art. 10, prevede, che la proposta ideativa sia accompagnata dai seguenti elaborati: “1. Relazione illustrativa e tecnica Che illustri i criteri guida ... delle scelte progettuali in relazione agli obiettivi previsti dal Bando e alle caratteristiche di intervento... 2. Elaborati grafici: ... che illustrino l'idea di progetto. Gli elaborati grafici dovranno contenere l'inquadramento urbano, gli schemi planimetrici di concept, relative a: - Proposte d'intervento a livello di

masterplan; - Focus sulla rifunzionalizzazione e sistemazione dell'area di progetto; - Ipotesi di connessione delle aree dell'ambito d'intervento con il tessuto urbano circostante ...”;

- l'art. 15, stabilisce che “... La scelta delle proposte ideative verrà fatta sulla base dei seguenti criteri di valutazione: ... b) Soluzioni innovative delle aree urbane, in particolare tra la zona di progetto (piazze Giolitti e Mocchetti) e l'esistente ZTL al fine di creare una coesione degli spazi pubblici e privati ad uso pubblico attraverso una rifunzionalizzazione degli stessi per un loro uso polifunzionale e multitarget...”;

- l'art. 21 si occupa dell' “affidamento dello sviluppo degli ulteriori livelli progettuali”, prevedendo che qualora “l'Ente banditore procedesse ad ulteriori sviluppi finalizzati alla valutazione della praticabilità e fattibilità degli interventi ipotizzati, gli stessi potranno essere affidati al vincitore del concorso attraverso un incarico per le successive fasi di approfondimento costituite, in linea di massima, dal progetto di fattibilità, dalla progettazione definitiva ed esecutiva, calcolati ai sensi del D.M. 17 giugno 2016. In considerazione che la finalità del concorso è lo sviluppo di idee progettuali/linee d'indirizzo da inserire nella pianificazione attuativa, ...”.

- il “documento di indirizzo”, allegato al bando, precisa che la finalità perseguita consiste nel “restituire alla cittadinanza ed al costituendo PRG le idee basilari da attuare per la rigenerazione e riconnessione del centro cittadino in grande evoluzione”;

- rispetto alla Piazza Mocchetti, il Comune specifica che “partendo dalla Piazza Don Sturzo si penetra in uno spazio privato, ad uso pubblico, Piazza Mocchetti, sul quale si erge l'edificio di 18 piani dell'architetto Luigi Caccia Dominioni, che ha progettato anche un corpo lungo di tre piani, porticato e secondo un disegno dell'isolato che propone una nuova idea degli spazi urbani permeabili e connessi tra di loro. Detta permeabilità è confermata dall'attraversamento di questo spazio quadrato che mette in connessione Corso Italia e Via Alberto da Giussano dalle quali è possibile raggiungere la

stazione di Legnano. Piazza Mocchetti pertanto dovrà trovare una identità propria nell'ambito del processo rigenerativo”.

2) Con più censure, da trattare congiuntamente perché strettamente connesse sul piano logico e giuridico, i ricorrenti lamentano, in termini di violazione di legge e di eccesso di potere, che l'amministrazione abbia compreso nel bando e quindi nella procedura tesa ad acquisire una proposta ideativa anche la privata Piazza Mocchetti, di cui ne viene affermata la destinazione ad uso pubblico, con la previsione della possibilità di interventi su tale area privata.

2.1) In via preliminare il Tribunale precisa che, nel corso della discussione in pubblica udienza, l'amministrazione resistente ha precisato che i provvedimenti impugnati non sono volti a contestare la proprietà privata della Piazza Mocchetti, sicché la questione della titolarità pubblica o privata della Piazza non è controversa nel presente giudizio.

Del resto, i ricorrenti hanno documentato che la piazza indicata si compone di aree, identificate da diversi mappali, di loro proprietà e il dato non è contestato.

2.2) Non è fondata l'eccezione pregiudiziale di rito con la quale l'amministrazione deduce la carenza di interesse, in quanto il provvedimento impugnato sarebbe privo di attitudine lesiva.

Invero, il bando è diretto all'acquisizione di una proposta ideativa funzionale alla riqualificazione delle aree del centro della città, tanto che la disciplina precisa che l'operazione è svolta in vista del “costituendo PRG”, per sviluppare “idee progettuali/linee d'indirizzo da inserire nella pianificazione attuativa”.

Quindi gli atti indittivi contestati sono espressione di scelte discrezionali autoritative, prodromiche all'esercizio dei poteri spettanti all'amministrazione in materia di pianificazione urbanistica, sicché la circostanza che un'area sia compresa nel bando la rende oggetto di potere amministrativo.

Con tali atti il Comune ha ritenuto di poter disporre sul piano progettuale ed urbanistico dell'area in questione e tale scelta riguarda il regime giuridico

dell'area stessa, incidendo in modo pregiudizievole sulla sfera giuridica dei ricorrenti, con conseguente sussistenza di un interesse concreto ed attuale all'impugnazione.

2.3) Il ricorso è fondato.

L'amministrazione resistente ha riconosciuto il carattere privato delle aree di cui si tratta ed ha ribadito che non è in contestazione la proprietà delle aree stesse in capo ai ricorrenti.

Ciò nonostante, il bando è diretto ad acquisire una proposta ideativa che coinvolge espressamente la Piazza Mocchetti, che non è nella titolarità dell'amministrazione comunale, ma di soggetti privati che non sono neppure stati coinvolti nelle fasi preliminari della procedura.

Sicuramente l'amministrazione, sussistendone i presupposti, può intervenire su aree di proprietà privata, ma ciò in applicazione di specifici istituti, previsti tra l'altro dalla generale disciplina urbanistica ed edilizia.

La fattispecie in esame non rientra nelle situazioni ricordate, in quanto l'amministrazione ha indetto un concorso di idee funzionale alla riqualificazione dell'intero contesto cittadino, in correlazione con il futuro esercizio del potere pianificatorio di cui dispone, ma ha compreso in tale procedura delle aree private, inserite nel contesto urbano e aventi una specifica connotazione urbanistica, senza ricondurre tale operazione ad uno specifico potere, tipico e nominato, che legittimi l'intervento, previsto - si ribadisce - su mappali sottratti, allo stato, alla sua disponibilità.

Pertanto, il bando, nella parte in cui si riferisce alla Piazza Mocchetti, incide sine titulo su aree di proprietà privata e, del resto, gli atti impugnati non palesano i presupposti in forza dei quali l'amministrazione abbia ritenuto che la Piazza sia oggetto di potere amministrativo.

Va, pertanto, ribadita la fondatezza delle censure proposte.

3) In definitiva, il ricorso è fondato e deve essere accolto, sicché il bando impugnato deve essere annullato nella parte in cui si riferisce alle aree di proprietà dei ricorrenti.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando:

- 1) accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il bando impugnato nella parte in cui si riferisce alle aree di proprietà dei ricorrenti;
- 2) condanna il Comune resistente al pagamento delle spese della lite, liquidandole in euro 3.000,00 (tremila), oltre accessori di legge, da dividere in uguale misura tra le parti ricorrenti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Vinciguerra, Presidente

Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore

Rosanna Perilli, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Fabrizio Fornataro

IL PRESIDENTE
Antonio Vinciguerra

IL SEGRETARIO